

N.° 4379.



**EUGENIO**

PRINCIPE DI SAVOIA-CARIGNANO  
LUOGOTENENTE GENERALE DI S.M.  
NEI REGII STATI

In virtù dell'autorità a Noi delegata;  
Vista la legge sulla Pubblica Istruzione del 13 novembre 1859;  
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;  
Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1.

È approvato il Regolamento per gli studi della Facoltà di Giurisprudenza che è unito al presente Decreto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione.

Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentarie anteriori che non siano conformi a quelle contenute nel suddetto Regolamento.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 27 ottobre 1860.

**EUGENIO DI SAVOIA**

V.° Il Guardasilli  
G.B. CASSINIS.

TERENZIO MAMIANI.

REGOLAMENTO  
PER GLI STUDI DELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

CAPO I.

*Dell'ammissione al corso della Facoltà di Giurisprudenza;  
delle materie che vi s'insegnano, e della loro distribuzione.*

Art. 1.

Per conseguire la laurea dottorale nelle scienze giuridiche è necessario aver fatto i corsi prescritti di studi, e riportata l'approvazione negli esami speciali e

generali narrati qui appresso.

#### Art. 2.

A coloro che aspirano a carriere ministeriali ed a professioni non richiedenti se non parte degli studi compresi nell'intero corso della Facoltà giuridica, sarà lasciato un attestato degli studi fatti e degli esami sostenuti, il quale gli abiliterà a quelle professioni e carriere, secondo che sono o saranno dalle leggi o dai regolamenti determinate.

#### Art. 3.

Gli aspiranti alla professione di Causidico dovranno frequentare i seguenti corsi:

- 1.° Istituzioni di diritto romano
- 2.° Codice civile;
- 3.° Diritto commerciale;
- 4.° Diritto penale;
- 5.° Procedura civile e penale.

Nulla per ora è innovato rispetto agli studi ed agli esami degli aspiranti alla carriera demaniale e notarile.

#### Art. 4.

Per essere ammesso quale studente agli studi giuridici, è mestieri:

- 1.° Presentare l'attestato di licenza da un liceo
- 2.° Essere approvato nell'esame di ammissione alla Facoltà;
- 3.° Aver preso le iscrizioni volute dalla legge.

Ma saranno esenti dal detto esame di ammissione gli aspiranti alla carriera demaniale e notarile.

#### Art. 5.

I corsi pubblici saranno dati dai Professori nel tempo descritto nella Tabella annessa al presente regolamento.

I Professori ordinari saranno tenuti a non dar meno di tre lezioni per settimana, non più di cinque per ciascuna materia di insegnamento.

Ma nel tempo stabilito debbono effettuare tutto il loro programma, non trascurando il principale per l'accessorio e il più sostanziale pel meno.

Il Professore di diritto romano avrà cura di esporre più estesamente le parti che recano luce maggiore alla cognizione del diritto civile patrio.

#### Art. 6.

Ordinerà ogni Professore nella sua scuola gli esercizi che crederà meglio acconci all'istruzione de' suoi discepoli.

#### Art. 7.

Per ora l'ordine della ripartizione degli studi è quello descritto nella Tabella unita al presente regolamento. Ma è libera agli studenti la determinazione dell'ordine delle scuole che devono frequentare per compiere il corso, giusta il § 2.° dell'art. 125 della legge.

Eglino dovranno prendere tante iscrizioni quanti sono i semestri nei quali sono divisi nella sopraccennata Tabella gli insegnamenti del corso.

#### Art. 8.

Oltre agli insegnamenti menzionati nell'articolo 51 della legge per la Facoltà giuridica e nella Tabella, il Governo, se gli paia utile, ordinerà corsi straordinari e liberi per maggiore illustrazione di alcune delle materie più gravi spettanti al diritto pubblico e privato.

## CAPO II.

### *Degli esami.*

#### Art. 9.

Vi sono esami speciali ed esami generali. I primi sono tutti orali. Gli esami generali sono parte per iscritto, parte orali.

#### Art. 10.

Per ottenere la laurea dottorale nelle scienze giuridiche è necessario di essere stato approvato negli infrascritti esperimenti:

1.° In un esame speciale sopra ciascuna delle materie del corso;

2.° In tre esami generali, come è detto nel regolamento generale. Non saranno però tenuti gli studenti nel terzo esame generale a comporre tesi sull'introduzione alle scienze giuridiche e sulla medicina legale.

#### Art. 11.

Gli aspiranti alla professione di Causidico prenderanno un esame speciale sopra ciascuna delle seguenti materie: elementi del dritto civile e dei Codici civile, di commercio, penale, di procedura civile e criminale.

#### Art. 12.

Vi sarà un programma per ogni esame speciale; esso consisterà in una serie di temi, i quali nel tutto insieme raccoglieranno con brevità la materia intera che forma l'oggetto dell'insegnamento.

#### Art. 13.

Il programma per l'esame generale prescritto dal § 2 dell'articolo 10 sarà fatto a termini dell'art. 130, sul tutto insieme degli insegnamenti intorno ai quali si aggirano gli esami speciali.

#### Art. 14.

I programmi di esame saranno sottoposti alla revisione della Commissione che li avrà compilati, o di un'altra nominata, come la prima, dal Ministro della pubblica Istruzione.

#### Art. 15.

Le interrogazioni sui temi estratti per gli esami così generali, come speciali, potranno estendersi alle materie o questioni affini o connesse ai medesimi, per meglio conoscere non la sola potenza della memoria, ma ancora la virtù intellettuale ed il raziocinio del candidato.

#### Art. 16.

Non essendovi esami speciali per la introduzione alla scienza del diritto e per la medicina legale, si faranno, secondo l'opportunità del soggetto, interrogazioni attenenti a tali materie negli esami speciali e nei generali.

#### Art. 17.

A norma dell'art. 139 della legge, gli esami speciali per la laurea dovranno farsi in modo che dal primo esame in cui il candidato fu approvato, sino al primo esame generale, non corra un intervallo maggiore di sei anni solari.

### *Disposizioni transitorie.*

#### Art. 18.

Pubblicato l'attuale regolamento, gli studenti della Facoltà di Giurisprudenza non saranno tenuti a frequentare i corsi già compiuti, sebbene si trovassero registrati con ordine posticipato nell'annessa Tabella.

Saranno bensì obbligati a frequentare i corsi che non avessero ancora fatti.

#### Art. 19.

Agli studenti dell'Università di Pavia, i quali dovrebbero entrare nel secondo

anno, sarà obbligo di frequentare il corso biennale del Diritto romano.

Art. 20.

Gli studenti delle Università di Torino, Genova e Sardegna, che entrano nel 4.° anno del loro corso, dovranno frequentare il corso biennale del Codice e del Diritto romano.

Art. 21.

Laddove sono due Professori del Codice civile, converranno insieme per ripartirsi le materie in maniera che nel termine del biennio i titoli tutti essenziali del Codice sieno trattati.

Art. 22.

Il metodo degli esami presentemente in vigore sarà conservato sino al fine di novembre p.v. per gli esami privati, e sino al fine di dicembre p.v. per gli esami pubblici di laurea o di approvazione. Passato questo tempo si praticherà il metodo degli esami stabilito dal presente regolamento.

A prò degli studenti già inoltrati nel corso saranno tenuti per esami speciali validi quelli che avranno presi con buon successo nelle singole materie prima della pubblicazione del presente regolamento.

Art. 23.

Coloro però che negli insegnamenti biennali, triennali o quadriennali, secondo gli anteriori regolamenti, non avranno ancora sostenuto tutti gli esami relativi a quegli insegnamenti, dovranno sottoporsi allo esame, speciale sulla rispettiva materia, in conformità delle norme sopraindicate.

#### TABELLA

*dell'ordine e della distribuzione delle materie d'insegnamento della Facoltà giuridica.*

1.° Ann o	Introduzione generale allo studio delle Scienze giuridiche....	1. <i>semest re</i>
	Istituzioni di Diritto romano.....	2. <i>semest ri</i>
	Istituzioni di Diritto ecclesiastico.....	2. <i>semest ri</i>
	Prolegomeni alla Filosofia del diritto.....	1. <i>semest re</i>
2.° Ann o	Diritto penale.....	2. <i>semest ri</i>
	Filosofia del diritto.....	2. <i>semest ri</i>
	Diritto romano.....	2. <i>semest ri</i>
	Diritto ecclesiastico, materia beneficiaria.....	2. <i>semest</i>

3.° Ann o	Codice civile.....	2 semest ri
	Diritto costituzionale.....	2. semest ri
	Filosofia del diritto.....	2. semest ri
	Diritto romano.....	2. semest ri
	Codice civile.....	2. semest ri
	Diritto amministrativo.....	2 semest ri
4.° Ann o	Diritto commerciale.....	2. semest ri
	Procedura civile e penale.....	2. semest ri
	Storia del diritto, legislazione comparata e codificazione.....	2. semest ri
	Diritto internazionale e marittimo.....	2. semest ri
	Medicina legale.....	30 lezioni
5.° Ann o	Procedura civile e penale.....	2. semest ri
	Diritto internazionale e marittimo.....	2. semest ri
	Economia politica.....	2. semest ri
	Storia del diritto, legislazione comparata e codificazione.....	2. semest ri

Visto d'ordine di S.A.R.

Il Ministro per la Pubblica Istruzione  
TERENZIO MAMIANI